Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale a cura di



Riferimenti sentenza della Cassazione Penale						
Anno: 2012 Numero: 44829				Sezione: IV		
Soggetto imputato						
Datore di lavoro pubblico	X Datore di lavoro privato C.S.E.			Dirigente		
Responsabile dei lavori	Committente Preposto		posto	o R.S.P.P.		
Lavoratore	Altro:					
Esito						
Assoluzione		T	T			
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia	detentiva che	X pena non specificata	
Concorso di colpa del soggetto leso: non specificato						
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato						
Altro: non specificato						
Quantum: non specificato						
Gradi precedenti						
1°Grado: Sentenza Tribunale di Pavia del 20 maggio 2010.						
2°Grado: Sentenza Corte di Appello di Milano del 15 marzo 2011 n.946, riforma parzialmente la sentenza di primo grado.						
Precedente giudizio di Cassazione: no Corte di Appello in sede di rinvio: no						
Corte di Appeno in sede di l'inivio; no						
Classificazione dell'evento						
X Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio						
Tipo di evento:	X Danno materiale			Mancata tutela		
•						
Tipo di infortunio: X lesioni		11		morte		
Fattispecie						
Mentre era intento alla sua attività lavorativa di manovale edile alle dipendenze della XXXX, sfondando la soletta del tetto						
dell'edificio su cui si trovava precipitava al piano sottostante. A seguito delle indagini si accertava che nel cantiere non era						
presente neppure una cintura di sicurezza idonea a trattenere in posizione corretta l'operatore in caso di caduta, nè erano						
stati apprestati rimedi di sicurezza di altro genere per impedire la caduta al suolo di operai nel caso di sfondamento,						
tutt'altro che remoto, della soletta che era stata messa in sicurezza soltanto per una parte.						
Soggetto leso						
X Operaio Artigiano	Impiegato	Imprendito	re	Altro:		
Ulteriori soggetti lesi: no						
Ti1						
Tipologia del luogo di av X Cantiere		I ICC: -: -	_	Α.	14	
A Cannere	Fabbrica	Ufficio)	A	ltro:	
Pubblico	X Privato					
Principio di diritto						
Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino						
da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale,						
del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità,						
dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è						
significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di						
prevenzione, come nel caso di specie, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore						

infortunato che abbia dato occasione all'evento quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit). Sul presupposto che l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa ed alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari

soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connese diversificate responsabilità personali. All'insegnamento del Supremo Collegio in punto di responsabilità per ingerenza, che va tenuto presente, sia pure considerando la peculiarità della fattispecie in esame, e secondo cui il committente, vale a dire, nel caso de quo, il subappaltante, risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, in ragione dell'attività di esecuzione svolta dal subappaltatore, quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità. I giudici hanno anche applicato il principio affermato da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 5977 del 15/12/2005, secondo cui, in caso di subappalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore (nella specie a sua volta appaltante) in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Un'esclusione della responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi ed il subappaltatore.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso X Ricorso inammissibile

Annullamento: senza rinvio con rinvio con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo:.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

€1000,00 in favore della cassa delle ammende

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.